

Corte di cassazione civile, sez. V, 20 marzo 2024 n. 7470

GIURISPRUDENZA • SENTENZA

Presidente Sorrentino Federico; Estensore Balsamo Milena; Ricorrente Omissis contro Omissis

Svolgimento del processo

1. Con atto a rogito del Notaio C. de 4 giugno 2015, registrato a Carrara 8 giugno 2015 a n. 2648, serie 1T, i Signori B. e A. cedettero a [REDACTED] (d'ora in poi per brevità anche so [REDACTED] a totalità delle quote di partecipazione a capita e socia e della società [REDACTED] prezzo di siffatta compravendita venne da [REDACTED] e parti pattuito in complessivi Euro 919.000,00, di cui a somma di Euro 459.500,00, re attiva a 50% delle quote di titolarità di B. ed il residuo importo di Euro 459.500,00, re attivo a 50% delle quote di titolarità di Sig. A. .

Latto di cessione venne registrato, in data 8 giugno 2015, a tassa fissa ed in termine fisso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, della Tariffa, parte prima, allegata al **d.P.R. 26 aprile 1986, 131**.

In data 8 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate notificava a [REDACTED] ed ai Signori Antonio e A. avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 2018/ORA00001, procedendo alla riquadratura dell'atto di cessione totalitaria di quote poco sopra richiamato.

In specie, l'Ufficio, nell'ambito del controllo effettuato sulle operazioni innanzi citate ha ravvisato che la cessione totalitaria delle quote debba essere riquadrata ex **art. 20 del D.P.R. n. 131/1986**, come cessione d'azienda, richiamando a supporto della propria pretesa una serie di pronunce rese dalla codesta Corte che hanno confermato la possibilità di effettuare la riquadratura in questione, stante l'identità della funzione economica dei contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro; assoggettando l'atto di cessione totalitaria di quote ad imposta proporzionale e di registro secondo le quote di cui agli artt. 1 e 2 della Tariffa, parte prima, allegata al **d.P.R. n. 131/1986**.

I contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di liquidazione dell'imposta, contestando la possibilità di riquadrare la cessione di quote in atto di cessione d'azienda.

La C.T.P. di MC, riuniti i ricorsi, respingeva con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti. La C.T.R. della Liguria, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva le opposizioni. In particola, la CTR, dopo aver affermato di condividere l'indirizzo di legittimità in punto di identità della funzione economica dei contratti di cessione totalitaria di quote e di cessione di azienda, ha affermato che la modifica del **art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986**, operata dal **art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205** (cd. legge di bilancio 2018) incide solo parzialmente sul citato orientamento di legittimità che rimane fermo nelle ipotesi in cui la previsione del dato giuridico reale emerge da un unico atto soggetto a registrazione, senza necessità di far riferimento ad atti collegati o a dati extratestuali.

I contribuenti ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della decisione indicata in epigrafe, illustrati con memorie ex **art. 378 cod. proc. civ.**

L'Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

2. La prima censura deduce violazione e fa sua applicazione del **art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dal **art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205** (cd. legge di bilancio 2018), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. .

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata ha applicato erroneamente la disciplina in punto di interpretazione degli atti dettata dall'art. 20, d.P.R. 131/1986, nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dal **art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205**, a quando per un verso, afferma che l'art. 20 cit. impone una riquadratura oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale e complessiva; tale interprete è chiamato a valutare quale fosse il risultato concreto perseguito dalle parti e ad individuare quale sia l'imposta di registro prevista per quel risultato; per altro, che la modifica del **art. 20 del d.P.R. n. 131/86** ...incide solo parzialmente ... nelle ipotesi in cui la previsione del dato giuridico reale emerge da un unico atto soggetto a registrazione.

Il nuovo testo non concernerebbe più gli atti presentati alla registrazione, ma l'atto presentato, rendendo così incontestabili e che la norma riguardi la riquadratura del singolo atto e non di un complesso di atti, anche se questi siano stati tutti presentati per la registrazione, con la conseguenza che l'applicazione dell'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, opera sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Si obietta che l'Ufficio deve imitarsi a valutare gli elementi del rapporto giuridico costituito o documentato attraverso l'atto sottoposto a registrazione, senza considerare elementi estranei al contenuto dello stesso (atto), anche se tali elementi, interagiscono con tale contenuto venendo a palesare motivi o circostanze che possano aver indotto le parti a stipularlo.

3. La seconda doglianza prospetta violazione e fa sua applicazione del **art. 20 del d.P.R. n. 131/1986**, nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dal **art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205** (cd. legge di bilancio 2018), nella parte in cui ha ritenuto che con la cessione totalitaria di quote di fatto si realizza una cessione d'azienda, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.

La sentenza impugnata assume apoditticamente che nel caso di specie l'intenzione delle parti di realizzare di fatto una cessione di azienda risulta dall'atto di cessione delle quote sottoposto a registrazione.

Giudici, dunque, hanno ritenuto che la cessione totale delle quote socie debba essere ritenuta fattispecie dissimulata ante una cessione d'azienda ed equiparabile a questa, senza peraltro tenere in alcun conto che le due fattispecie giuridiche non sono in alcun modo riconducibili allo stesso schema ed a medesimo obiettivo negoziale. Si afferma che, con la cessione delle quote socie, i soci si spogliano completamente di qualunque azione con la società e cui quote sono cedute e, quindi, perdono ogni connessione con la stessa e con l'oro precedente posizione di soci (partecipazione alle assemblee, nomina degli organi sociali, diritto alla distribuzione degli utili).

Mentre, con la cessione dell'azienda ad un terzo, viceversa, i soci avrebbero mantenuto il loro status di partecipanti alla compagine sociale, rimanendo partecipi della società stessa che avrebbe avuto nelle sue disponibilità non più l'azienda ceduta, ma le masse finanziarie rivenienti dalla cessione ed avrebbero potuto continuare a gestire la società secondo le loro scelte strategiche ed imprenditoriali.

E' evidente, dunque, che le due fattispecie - cessione di quote socie, sia pur totalitaria e cessione di azienda - rispondono, non solamente a schemi giuridici, ma anche a scelte strategiche ed imprenditoriali assai differentemente non coincidenti.

4. Il terzo strumento di ricorso lamenta violazione e fa sua applicazione dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al **d.P.R. n. 131/1986**, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

La sentenza deve essere annullata, infine, ad avviso dei contribuenti, per erroneo governo della disciplina dettata per la tassazione della cessione di partecipazioni sociali, atteso che l'art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al **d.P.R. n. 131/1986**, deve comunque essere coordinata e integrata con la regola a

interpretativa dettata da art. 20 a qua e, ne impone di qualificare l'atto avendo riguardo alla sua intrinseca portata oggettiva ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, costituisce una norma generale di chiusura del regime dell'imposta di registro dettata per i singoli atti.

5. I tre motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate - sono fondati. Occorre in proposito ripercorrere, seppure a grandi linee considerata a notorietà della vicenda, l'evoluzione normativa ed interpretativa che ha di recente segnato la sfera di operatività della norma invocata. 5.1. **L'art. 1, comma 87, lett. a), del d.l. n. 27 dicembre 2017, n. 205** (cd. legge di bilancio 2018) ha infatti modificato l'art. 20 TUR in tema di interpretazione degli atti, a cui previgente formulazione (l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente) trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agi ed ementi solo tanto da quest'ultimo desumibili. Non rimanevano quindi più, come espressamente indicato dall'egregio autore, gli ed ementi evincibili dai atti eventualmente ad esso collegati, come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli ed ementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Questo nuovo assetto normativo è stato poi fatto oggetto di ulteriore intervento legislativo. 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore **art. 1, comma 1084, del d.l. n. 30 dicembre 2018, n. 145** (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: **art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205**, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del T.U. di cui al **d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131**. In tal modo l'egregio autore del 2018 ha ritenuto di espressamente attribuire alla previsione dell'art. 1, comma 87, legge n. 205 cit., portata di interpretazione autentica della disposizione-base di cui all'art. 20 TUR. E ciò a fine di assegnare efficacia retroattiva alla riforma di quest'ultima disposizione, così da rendere applicabili e fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti - anche agli atti negoziati posti in essere prima del 1° gennaio 2018. Questi interventi legislativi - tali da imprimere alla materia un indirizzo ricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio da una giurisprudenza consolidata - sono stati vagliati sotto vari profili dal giudice delle leggi.

5.2. Investita prima volta con ordinanza di questa Corte n. 23549/19 (dubiativa della legittimità, ex artt. 3 e 53 Cost.), della nuova formulazione dell'art. 20 in punto di esclusione degli ed ementi estrinseci all'atto e degli atti collegati), la Corte Costituzionale e (sentenza n. 158/2020) ha ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l'insindacabilità da parte del giudice delle leggi dell'interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all'art. 20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice rimettente, che tale interpretazione sia unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse dell'atto presentato alla registrazione e di effetti giuridici in relazione a e quali considerare la capacità contributiva espressa; - a scelta dell'egregio autore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli ed ementi extratestuali ed ai negozi collegati (salvo che nei specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell'imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di imposta d'atto, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili; - a tesi dell'interpretazione dell'atto incentrata su la nozione di causa reale e non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell'ordinamento dell'**art. 10-bis del d.l. n. 27 dicembre 2017, n. 205**, poiché consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antievasiva senza applicare a garanzia di contraddittorio endoprocedimentale e stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea).

5.3. Ancora questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. A qua e ha a tres sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. **art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145**, in forza del quale **art. 1, comma 87, lettera a), del d.l. n. 205 del 2017** costituisce interpretazione autentica del censurato **art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986**. Orbene, la Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2021), ha richiamato - quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell'art. 20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex **art. 3 Cost.**), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale e su la retroattività per interpretazione autentica della nuova disciplina. In ordine a quest'ultimo profilo, in particolare, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole e attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che l'egregio autore ha in tal modo certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro, dove la sua origine storica di imposta d'atto non risulta superata dall'egregio autore positivo (sentenza n. 158 del 2020); nemmeno, l'intervento può dirsi irragionevole e quando esso sia determinato dall'intento di rimediare ad un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dall'egregio autore (sentenza n. 402 del 1993), fermo restando che l'interpretazione di legittimità dell'art. 20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto imprevedibile e da potersi escludere irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto a l'asserita violazione del principio di uguaglianza, vanno i principi già evidenziati in quest'ultima pronuncia su fatto che la disciplina del 2017 non eda **art. 3 Cost.** e neppure **art. 53 Cost.**, dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che nella giurisprudenza sovranazionale e si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa.

6. Al esito dell'evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato finora conto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità - appunto preso atto del mutato quadro di riferimento - ha innanzitutto osservato come le riforme del 2017 e 2018 non abbiano intaccato il principio dell'egregio autore - cardine dell'imposizione di registro, costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò perché, a parte ogni considerazione sul rilievo anche ex **art. 53 Cost.** del principio, ne esce comunque riaffermata la testuale prescrizione per cui l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sicché la prevalenza sostanziale e dei presupposti dell'imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell'atto, può (deve) a tutt'oggi essere fatta valere dall'Amministrazione finanziaria, sia pure entro i ricordati limiti imposti dall'attività ermeneutica dall'art. 20 nove ato, cioè per intrinseco (Cass. del 22 giugno 2022, n. 20073).

6.1. Sulla fondatezza e premessa, la giurisprudenza di legittimità registra l'adattamento della nuova disciplina dell'art. 20 secondo i criteri ricostruttivi di compatibilità costituzionale e dettati dal giudice delle leggi, con conseguente affermata precisazione a rafforzazione negoziale e per estrinseco o per collegamento negoziale in tema di imposta di registro, e operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riquificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con l'efficienza e le norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a passare alla volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irreversibilità delle sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale e, degli ed ementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro (Cass. n. 25601/2021); ed ancora: in tema di imposta di registro, **art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986** - nella formulazione successiva al **n. 205 del 2017** cui, ai sensi del **art. 1, comma 1084, del d.l. n. 145 del 2018**, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti dai profili di illegittimità dalla Corte Costituzionale e, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 giugno 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziati, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli ed ementi extratestuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo diverse ipotesi espressamente regolate.

Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione e non il risultato da esso scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché **art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131**, dispone che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi (tra i tanti: Cass., Sez. V°, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. V°, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. V°-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. V°, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. V°-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. V°, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. V°-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. V°-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. V°-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. V°, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. V°, 13 dicembre 2023, n. 34901; Cass. 11 ottobre 2023, n. 24668). Così anche si era espressa Cass. n. 10688/2021, la quale ha evidenziato come, a seguito dell'adempimento della Corte Costituzionale, l'Amministrazione Finanziaria non può più riquadrare l'atto facendo ricorso a contenuti diversi da quelli propri del contratto e di estranei agli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione. Più in particolare, quest'ultima pronuncia ha osservato che: - attività di qualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare è legittima se tanto se operata per intrinseco, senza utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto interpretazione prevista da **art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986**, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dall'atto e dal contratto e dagli elementi comunque desumibili dall'atto presentato alla registrazione; - l'accesso ad elementi negoziali o comportamentali estrinseci è invece consentito nella diversa ottica (estranea all'art. 20) dell'emersione di un abuso del diritto ed evasione fiscale, nel caso - però - dell'amministrazione finanziaria (i cui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipocatasta e sono stati equiparati a quelli propri dell'imposizione sul reddito ex art. 53-bis d.P.R. 131/86 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittorio preventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui a **art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212** (ben inteso, so tanto alla fattispecie successive alla sua introduzione).

L'attenzione dell'interprete muove oggi, dunque, dalla polarizzazione intrinseco - estrinseco, dovendosi in concreto valutare quali elementi siano da considerarsi interni all'atto presentato alla registrazione, così da rilevare ai fini della qualificazione sostanziale e dell'atto stesso, e quali siano invece ad esso esterni, così da risultare ininfluenti ed inutilizzabili (salvo a diversa ipotesi di abuso del diritto o evasione del diritto ex art. 10-bis legge 212/00 cit.). E questa opera di classificazione e qualificazione negoziale e per intrinseco deve essere finalizzata all'individuazione del regime di imposizione applicabile e all'atto tenuto conto, dall'atto, della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall'altro, della sua atomistica ed autosufficiente analisi secondo il paradigma - ancora insito nell'Ordinamento (C.Cost. cit.) - dell'imposta d'atto.

7. Orbene, da quanto finora osservato discende del piano fondatezza delle tesi dei ricorrenti. La cessione della totalità delle quote di partecipazione a capitale sociale e del [redacted] di cui risultano unici soci i ricorrenti, non solo non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosi quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. **2556** segg., **2112** cod. civ.), ma neppure può essere ritenuta espressiva del trasferimento di un compendio produttivo organizzato idoneo, ex **articolo 2555 cod. civ.**, a fungere da azienda o ramo di essa. Osserva su punto la Commissione Tributaria Regionale: la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale: entrambi i contratti tendono a realizzare l'effetto giuridico del trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale e da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali) e trovano la loro causa in detto trasferimento.

L'assunto del decidente si fonda dunque sulla erronea circostanza che cessione di quote e cessione di azienda hanno la medesima funzione economica.

7.1. Come egli ritiene che non possa revocarsi in dubbio che l'Amministrazione finanziaria, in forza di tale disposizione, non sia affatto tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella forma apparente alla quale lo stesso art. 20 cit. fa riferimento. Tale attività qualificatoria, tuttavia, non può tracciare lo schema negoziale e tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile e diversa da quella volta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti, so tanto in ragione, per quanto è dato leggere nel controricorso dell'Agenzia delle Entrate, del risultato concreto perseguito dalle parti o di una opinabile e equivoca sostanza economico-sostanziale e tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda. Il giudice di merito, cui spetta vagliare la corretta interpretazione dei negozi giuridici, avrebbe dovuto analizzare e ragioni dell'accertamento dell'Ufficio, reattivamente a operata qualificazione dell'atto tassato, escudendo ovvero affermando a decisi di tale una pattuizioni, addotte ritenute in grado di snaturare l'essenza del tipo contrattuale e adottato dalle parti. Come, del resto, ribadito anche dalla Consob, non si deve ricercare un presunto effetto economico dell'atto, tanto più se e quando, come nel caso di specie, lo stesso è il medesimo che il negozio tipico prescelto, atteso che l'Ufficio non indicava l'avviso impugnato quali sarebbero gli elementi del regolamento negoziale e adottato dalle parti che ne avrebbero immutato la sostanza, facendone scaturire effetti giuridici diversi, equivalenti a quelli del trasferimento dell'azienda (v. artt. **2556** e ss. gg. cod. civ.) e, quindi, suscettibili di una differente e più onerosa imposizione tributaria. Da un punto di vista economico, si può astrattamente ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda sia assimilabile a quella di chi ceda l'intera partecipazione societaria, posto che in entrambi i casi, in qualche modo, si monetizza il valore complessivo dei beni aziendali. Ciò nondimeno, non si può non riconoscere che, dal punto di vista giuridico, le situazioni sono assolutamente diverse.

7.2. Così posta la questione, va pure considerato che chi ha una azienda soggiace ad una peculiare disciplina e perché, ad esempio, ha l'obbligo di astenersi dall'intraprendere una nuova attività imprenditoriale e che si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta per oggetto o ubicazione (**art. 2557 cod. civ.**) e, nel contempo, cede l'acquirente crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta ed all'impresa con essa esercitata (artt. **2558, 2559, 2560** e **2112** cod. civ.) e neppure è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. Con la compravendita delle quote societarie (**art. 2479 cod. civ.**), il cessionario continua, naturalmente, l'attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di essa con tutta la liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori. Significativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale e del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda, per i debiti tributari concernenti l'annuità pregresse, dettato da **art. 14, D.L. n. 472 del 1997**. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell'azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall'eventuale inserimento, nel singolo atto trasattivo tassato, di clausole e pattuizioni in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale e dei contraenti (v. Cass. del 5 dicembre 2023, n. 34930; Cass. del 5 dicembre 2023, n. 34955, in motiv.).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, anche in questa sede, si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alla regola e di interpretazione dei contratti, è stato fornito per resistere ai rilievi critici proposti dai contribuenti, circa l'effettiva volontà delle parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (compravendita di partecipazioni societarie) e presentato alla registrazione.

8. In conclusione, il ricorso va accolto alla stregua del seguente principio di diritto: la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione dell'azienda, sia sotto i profili del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, e, in che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione dell'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto alla registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa con l'accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti. Sopravvenire del complessivo iter normativo ed interpretativo poc anzi richiamato depone per la compensazione delle spese di lite del giudizio di merito.

9. Le spese di legittimità seguono a soccombenza, tenuto conto che il ricorso è stato introdotto successivamente agli interventi delle Corti Costituzionale e P.Q.M.

La Corte, accogliendo il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio di merito;

condanna amministrazione finanziaria a refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 6.000,00, o tre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e di accessori come per legge.

Riferimenti normativi:

[Art. 20 D.P.R. de 26 aprile 1986 n. 131](#)

[Art. 1 L. de 27 dicembre 2017 n. 205](#)

[Art. 53 COST.](#)

[Art. 1 L. de 30 dicembre 2018 n. 145](#)

[Art. 2112 CC](#)

[Art. 10 bis L. de 27 giugno 2000 n. 212](#)

[Art. 3 COST.](#)

Data ultima modifica: 31/05/2024